



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 05
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni | P |
| 2 | PAVETO Giambattista Carlo | P |
| 3 | PRATI Lucio | A |
| 4 | BISIO Maurizio Luigi | P |
| 5 | ACCOMANDO Carole | P |
| 6 | CAVO Fabio | P |
| 7 | SANTAMARIA Ivana | P |
| 8 | GUALCO Antonella | P |
| 9 | TRAVERSO Maddalena | A |
| 10 | REPETTO Gio Batta luigi | P |
| 11 | BISIO Michele | P |
| 12 | DELLEPIANE Grazia | A |
| 13 | MOSSETTI Gianfranco | P |

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

il segretario comunale tiene a precisare che il testo proposto all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio è un testo standardizzato da lui redatto per convenzione di funzioni che rifletta i requisiti prevista dalla normativa;

su proposta del sindaco;

su redazione del segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 225/1992 e s.m.i., recante istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e con particolare riferimento agli articoli dal 12 al 15, recanti la disciplina delle funzioni rispettivamente in capo alle Regioni, alle Province, ai Prefetti ed ai Comuni, ed ancora con più particolare riferimento all'art. 15 L. 225/1992, in merito alle competenze del Comune;

VISTO il D. Lgs. 112/1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 59/1997, e con particolare riferimento al Capo VIII del Titolo III, in materia di funzioni di Protezione Civile rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni ed Enti Locali, e, ancora, con più particolare riferimento all'articolo 108 comma 1 lettera c), in merito alle funzioni attribuite al Comune;

VISTA la L.R. 44/2000 e s.m.i., con particolare riferimento al Capo XIII del Titolo III, in materia di protezione civile, e con più particolare riferimento all'articolo 72, in materia di funzioni amministrative attribuite ai Comuni;

VISTA la L.R. 7/2003, recante disposizioni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla collocazione prioritaria ed essenziale della materia della protezione civile nelle politiche dell'amministrazione regionale;

VISTI gli articoli 6, 7, 8 e 9 L.R. 7/2003, in materia, rispettivamente, di modello preventivo, di pianificazione dell'emergenza, di modello di soccorso, di modello di primo recupero, da attuarsi, fra l'altro, anche in ambito comunale e intercomunale;

VISTO l'articolo 11 L.R. 7/2003, in materia, fra l'altro, di attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

VISTO l'articolo 13 L.R. 7/2003, in materia di competenze, fra l'altro, dei Comuni, che esplicano le funzioni di cui all'articolo 72 L.R. 44/2000, al livello comunale e intercomunale;

VISTO l'articolo 15 L.R. 7/2003, in materia, fra l'altro, di Comitato comunale di protezione civile, nonché l'articolo 13, in materia di Unità di crisi comunale e intercomunale, strutturate per funzioni di supporto;

VISTI i Regolamenti Attuativi della sopra richiamata L.R. 7/2003, con particolare riferimento:

- al Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con D.P.G.R. n. 7/R in data 18.10.2004;
- al Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile approvato con D.P.G.R. n. 8/R in data 18.10.2004;

VISTO l'articolo 7 del Regolamento n. 8/R, in materia di Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni del Comitato comunale di protezione civile strutturata per funzioni di supporto;

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, con particolare riferimento ai commi da 26 a 31, come sostituiti dall'articolo 19 comma 2 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012) che i comuni con popolazione fino a mille abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 D.L. 78/2010 citato, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, la facoltà di esercitare in forma associata, l'integralità delle funzioni e dei servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32 commi 3 e 6 D. Lgs. 267/2000 la disciplina di cui al medesimo articolo 16;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D. Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, con particolare riferimento al comma 5 comma 1, che ammette l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni attraverso la stipulazione di una convenzione, in alternativa alla costituzione di unione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'articolo 7, e che prevede, ai sensi dell'articolo 8, il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, con la possibilità di coincidenza con le correlative proposte di

aggregazione alla Regione da parte dei Comuni interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2012 (quindi il 26.12.2012), recanti l'indicazione delle forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTI, altresì:

- l'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012, che, a propria volta, stabilisce, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, quali contenuti obbligatori, il fine e la durata (che non può essere inferiore a tre anni), le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità dello svolgimento, le modalità di consultazione, i rapporti finanziari, la costituzione di uffici comuni oppure in alternativa la delega di funzioni a favore di uno dei partecipanti, la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, gli obblighi e le garanzie, i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme citate:

- le funzioni fondamentali sono individuate, in via definitiva, in quelle contenute dal comma 27 del citato articolo 14 D. L. 78/2010, e con esclusione di quella afferente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, in quanto competenze esercitate di Comuni singolarmente per delega statale;
- l'esercizio di tali funzioni fondamentali è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare;
- nel novero delle forme associative è contenuta, per espresso dato testuale delle norme citate, confermato dalla denominazione del Capo V del Titolo II della Parte I del D. Lgs. 267/2000, sia la convenzione, di cui all'articolo 30, per l'esercizio, in modo coordinato, di funzioni e di servizi determinati, sia l'unione di comuni, di cui all'articolo 32, qualificato ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
- è ribadito dalla legge regionale che l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi nei limiti dimensionali indicati dalla normativa statale deve avvenire in forma obbligatoriamente associata;
- i comuni interessati dispongono di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale per presentare alla Regione le proposte di aggregazione;
- i comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, che, evidentemente, dovranno conformarsi alle peculiarità delle singole funzioni e, pertanto, non necessariamente essere uniformi per l'integralità delle funzioni medesime;
- le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità configurano standard inderogabile per le scelte;
- la Regione valida le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti considerandole ambiti territoriali ottimali;
- nel novero delle funzioni fondamentali dei Comuni sono previste la attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

DATO ATTO CHE, in relazione alla precippua funzione della protezione civile:

- la protezione civile è organizzata secondo un sistema coinvolgente lo i vari livelli di governo, in coerenza con i rispettivi ordinamenti e le rispettive funzioni;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 7/2003 l'organizzazione del sistema di protezione civile regionale è finalizzato alla garanzia, a tutti i livelli, della sua realizzazione e del suo funzionamento in forma efficiente ed efficace;

- tale funzionamento riguarda le funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, le strutture operative, l'attività di monitoraggio degli scenari di rischio il sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza, il sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato, le modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi;
- ai sensi dell'articolo 2 L.R. 7/2003 eventi di protezione civile sono gli eventi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- ai sensi dell'articolo 3 L.R. 7/2003 il modello territoriale della protezione civile definisce i differenti ambiti amministrativi nei quali è organizzato il sistema regionale di protezione civile, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi ed ai fini della gestione degli interventi, sono attribuiti o all'ambito comunale o all'ambito intercomunale;
- ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, nell'ambito dell'assetto ordinamentale;
- il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, e a tale organo è attribuita, in caso di emergenza, in relazione alla propria competenza territoriale, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- ai sensi dell'articolo 15 comma 3-bis L. 225/1992 è prevista l'adozione, e l'aggiornamento periodico, da parte del Consiglio Comunale, del piano di emergenza comunale;
- rientra nella competenza del Comune l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, nonché la preparazione all'emergenza, ai fini di assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- l'attività di previsione avviene all'interno della programmazione e pianificazione provinciale e regionale;
- la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza può avvenire anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal D. Lgs. 267/2000;
- la Provincia dispone di potere sostitutivo in caso di mancato espletamento, da parte dei Comuni, della pianificazione;
- rientra nella competenza del Comune, altresì, l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali è facoltà espressamente prevista dalla normativa;
- i Comuni sono tenuti a dotarsi, nell'ambito della loro capacità organizzativa, di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi qualificati rientranti nella protezione civile;
- il Comitato comunale di protezione civile, garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività ha durata pari al mandato amministrativo, e si avvale, per l'espletamento di taluni compiti, dell'Unità di crisi comunale o intercomunale, strutturate per funzioni di supporto;

RITENUTA, nel processo di ponderazione dell'interesse pubblico, in ossequio, in particolare, ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso, e tenuto conto, ora, degli obblighi di cui alla normativa evidenziata, l'opportunità della gestione in forma associata della funzione della protezione civile da parte del Comune di Voltaggio unitamente ai Comuni di Carrosio, Voltaggio e Fraconalto, con i quali è in corso l'attivazione di associazione di funzioni, come si desume dalle deliberazioni in corso di adozione nella presente seduta, da intendersi fra loro collegate, in considerazione, per quanto nella presente sede afferisce:

- dell'obbligo normativo di esercitare la funzione della protezione civile, e di esercitarla in forma associata, trattandosi di Comune di popolazione inferiore a cinquemila abitanti, comunque, entro il 01 gennaio 2014;
- di dare in ogni caso atto che il Comune di Voltaggio appartenendo al COM numero 15, e, specialmente, in forza di delega operata alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, già ottempera all'obbligo normativo di gestione della funzione secondo modalità associata, ferma restando l'opportunità di stipulare apposita convenzione disciplinante l'esercizio della funzione, anche ai fini di sperimentare una formula associativa più stringente per la disciplina delle funzioni, con i Comuni di Carrosio, Parodi Ligure e Fraconalto, caratterizzati, in forza della sostanziale analogia del bacino idrografico di appartenenza, da problematiche analoghe di *governance* del territorio;
- dell'innalzamento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi oggetto della gestione in forma associata, dell'efficacia operativa della formula associativa, in forza della possibilità di assicurare economie di scala nella gestione;
- dell'obiettivo imprescindibile che la gestione associata, nella prospettiva di addivenire al livello finale, costituito dalla gestione unitaria dell'integralità delle funzioni, e dei relativi servizi, garantisca l'autonomia dei singoli enti associati nella direzione e nella sorveglianza dei servizi erogati all'utenza di propria competenza, in modo da configurare il processo come avvicinamento progressivo alla gestione unitaria;
- dell'obiettivo pregiudiziale che sia, in ogni caso, salvaguardata l'efficacia del servizio;
- della circostanza che il perseguimento della gestione unitaria con modalità idonea comunque a garantire la salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati possa essere raggiunto, nel caso della protezione civile, con lo strumento della delega all'ente capofila, tenuto conto del mantenimento della struttura operativa corrispondente al C.O.M. numero 15 di appartenenza;
- della circostanza che, per l'esercizio associato di funzioni e di servizi previsto dall'articolo 3 L.R. 11/2012 e dall'articolo 19 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, la scelta più confacente alla funzione della protezione civile, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, sia quella dello strumento convenzionale, di cui all'articolo 5 L.R. 11/2012, tale scelta giustificandosi in quanto comportante una maggiore gradualità nel processo di aggregazione e quindi una migliore e più efficace gestione del processo stesso, nonché del minore costo amministrativo rispetto all'opzione alternativa dell'unione di Comuni;
- della circostanza che la presente deliberazione costituisce proposta di aggregazione riferita alla funzione della protezione civile, ai sensi dell'articolo 8 L.R. 11/2012;
- della circostanza che nei termini che precedono consistono gli attesi risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità come richiesti, in particolare, dall'articolo 8 comma 2 L.R. 11/2012;

VISTO lo schema della convenzione, formato da numero 16 articoli, tra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, per lo svolgimento in forma associata della funzione di protezione civile, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei Comuni, su testo condiviso dai Comuni;

DATO ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata pari a tre anni;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- prevede espressamente l'esercizio mediante delega a favore del Comune che verrà individuato in sede di stipula;

- contiene, in ogni caso, la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, sono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **favorevoli: 10;**
- **contrari: 0;**
-

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla gestione in forma associata della funzione di protezione civile, tra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, convenzione per la gestione associata della funzione di protezione civile, fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, secondo lo schema, formato da numero 16 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti, individuando, per il Comune di Voltaggio, il sindaco o il suo sostituto legale;
3. Di dare atto che, in sede di stipula, le parti potranno apportare rettifiche purché di carattere non essenziale;
4. Di dare atto che la durata e la decorrenza della convenzione di cui al numero 1. del presente dispositivo, sono, rispettivamente, di tre anni e stabilita in sede di stipula della convenzione medesima;
5. Di dare atto che resta fermo l'esercizio delle dei servizi e delle attività afferenti la protezione civile da parte del C.O.M. numero 15 di appartenenza;
6. Di dare atto che l'esercizio della funzione di cui al numero 1. del presente dispositivo avviene, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012, mediante delega a favore del Comune che verrà individuato in sede di stipula, che si intende espressamente conferita ai sensi del presente provvedimento;
7. Di dare atto che la convenzione di cui al numero 1. del presente dispositivo riflette i contenuti obbligatori di cui all'articolo 30 D. Lgs. 267/2000 e di cui all'articolo 5 comma 3 L.R. 11/2012;
8. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta di aggregazione riferita alla funzione della protezione civile, ai sensi dell'articolo 8 L.R. 11/2012;
9. Di dare atto che la spesa per la gestione dei servizi, è prevista nelle apposite dotazioni del corrente Bilancio di previsione, e nel corrente Bilancio Pluriennale;
10. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 - **presenti: 10;**
 - **astenuti 0;**
 - **votanti: 10;**

- - favorevoli: 10;
- - contrari 0,
-

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE,

Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TRAVERSO Caterina

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Lorenzo Giovanni REPETTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Rep.

L'anno il giorno del mese di presso la sede di posta in

TRA

1 – Il Comune di *****, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il Comune di *****, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 225/1992 che prevede le competenze dei Comuni in materia di protezione civile;
- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;

ARTICOLO. 1 FINALITÀ.

1. I Comuni convengono di stipulare la presente convenzione, definita forma associativa, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di competenza comunale inerenti l'esercizio della protezione civile rientranti nelle competenze comunali ai sensi della normativa vigente, con la finalità di conseguire adeguato standard di efficienza ed efficacia delle medesime attività, di ripartire gli oneri gestionali, di conseguire economie di spesa, e, in ogni caso, razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, materiali ed umane dei Comuni.
2. L'azione della forma associativa è ispirata alla finalità di valorizzare la vocazione sovracomunale nel rispetto delle esigenze dei singoli Comuni in ragione delle peculiarità territoriali.
3. Quali obiettivi gestionali peculiari, finalizzati al perseguimento delle finalità di cui al **comma 1 del presente articolo**, sono individuati:
 - a) la realizzazione dell'uniformità prestazionale, garantendo parità di trattamento ai soggetti comunque interessati dal servizio;
 - b) il miglioramento dell'analisi del fabbisogno del servizio finalizzato ad offrire risposta adeguata a detto fabbisogno;
 - c) la gestione adeguata delle eventuali problematiche complesse connesse al territorio;
 - d) la valorizzazione delle competenze professionali mediante la sinergia delle risorse umane;
 - e) la standardizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini di conseguire la semplificazione dei processi decisionali, progettuali ed attuativi;
 - f) la realizzazione di economie di scala;
 - g) il conseguimento di livelli di qualità adeguati;
 - h) la sinergia e la maggiore forza nel reperimento delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 2. OGGETTO.

1. La forma associativa assume l'obbligo di coordinare le funzioni, di competenza dei Comuni ai sensi della normativa vigente (allo stato, articolo 15 legge 225/1991, 108 comma 1 lettera c) D.

Lgs. 112/1998, e articolo 72 L.R. 44/2000, articolo 11 L.R. 7/2003), del servizio protezione civile nel territorio dei Comuni associati.

2. Rientrano nell'oggetto della presente convenzione il coordinamento delle funzioni finalizzate alla gestione del servizio della protezione civile di competenza del Comune, secondo quanto segue:
 - a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
 - b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali, ovvero intercomunali, di protezione civile, nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 7/R del 18.10.2004 nonché la cura della loro attuazione,
 - d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
 - e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - f) la valorizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.
3. Rientrano, altresì, nell'oggetto della presente convenzione:
 - a) la predisposizione di una procedura unitaria e di protocollo unitario per le comunicazioni d'emergenza;
 - b) la promozione di esercitazioni di protezione civile con il coinvolgimento di tutti gli attori idonei a testare i piani di emergenza;
 - c) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di consulenza.
4. Fino alla cessazione della delega nei confronti della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo le funzioni indicate ai **commi 2 e 3 del presente articolo** restano esercitate in forma associata mediante la detta delega.

ARTICOLO 3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Il Comune di _____, assume la qualifica di capo convenzione, ed è anche sede amministrativa del servizio stesso.
2. La forma associativa si obbliga a gestire in forma integrata ed omogenea, e progressivamente unitaria, tramite il capo convenzione, le funzioni di cui **all'articolo 2** mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie che i singoli Comuni mettono a disposizione, ferme restando le gestioni associate attualmente esistenti ai sensi dell'**articolo 2**.
3. Pertanto le attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione svolte dalla forma associativa si intendono gestite a mezzo di delega al Comune capo convenzione.
4. A parziale deroga del **comma 3 del presente articolo** è fatta salva, in ogni caso, la titolarità di autorità di protezione civile in capo al Sindaco territorialmente competente.
5. I Comuni mettono a disposizione del servizio le proprie organizzazioni e le proprie strutture, ai fini di condivisione, con particolare riferimento:
 - a) al personale in servizio, sulla base delle relative qualifiche, indicate nei Signori _____;
 - b) alle strumentazioni, ai mezzi, alle attrezzature necessarie alle attività e agli eventi, la cui descrizione è demandata a successivo protocollo attuativo da stipularsi ad opera delle parti.
6. La proprietà di beni mobili destinati o utilizzati, compresi quelli eventualmente acquisiti durante la vigenza della presente convenzione, ove non diversamente disposto dalla Conferenza dei Sindaci, resta in capo ai singoli Comuni.
7. Il personale dipendente appartenente ai Comuni, comunque utilizzato nelle attività rientranti nei servizi oggetto della presente convenzione:
 - a) rimane dipendente, sotto il profilo giuridico ed economico, del Comune datore di lavoro;

- b) è utilizzato, funzionalmente, dai Comuni, senza limitazione alcuna, mediante atti di natura organizzativa da parte del Comune capo convenzione, adottati in coerenza con le eventuali indicazioni impartite dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'**articolo 6**;
 - c) ha diritto al vestiario, alla eventuale copertura assicurativa supplementare, alla dotazione strumentale supplementare necessaria ad opera del Comune datore di lavoro;
 - d) in occasione dell'espletamento delle attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione si attiene, nello svolgimento, alle disposizioni organizzative impartite dai competenti organi del Comune utilizzatore;
 - e) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal personale per recarsi ai Comuni convenzionati con l'utilizzo del mezzo proprio sarà a carico di tutti i Comuni secondo il riparto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'**articolo 6**, utilizzatore in base al parametro costo/chilometro determinato sul valore pari a un quinto del prezzo della benzina, sulla base degli accessi effettuati dalle singole postazioni di lavoro, facendo fede le timbrature presso le postazioni medesime;
 - f) in occasione dell'espletamento delle attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, usufruisce di compensi per lavoro straordinario ed eventuali ulteriori compensi incentivanti la produttività, nei limiti e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva e secondo gli eventuali accordi di contrattazione decentrata al momento vigenti, nonché delle spese di trasferta di cui alla **lettera d) del presente comma**, la cui erogazione è a carico del Comune datore di lavoro, salvo rimborso da parte del Comune utilizzatore.
- 8.** La gestione del rapporto di lavoro, compresa la gestione delle presenze, delle ferie, dei permessi, la corresponsione degli emolumenti per trattamento fondamentale ed accessorio, comprese eventuali progressioni economiche, gli eventuali procedimenti di natura disciplinare, sono gestiti dal Comune datore di lavoro.
- 9.** Le attrezzature ed i veicoli, eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione, sono forniti dai Comuni, che provvedono con i mezzi propri nel limite di quelli attualmente a propria disposizione.
- 10.** A parziale deroga del **comma 9 del presente articolo**, i Comuni convenzionati continuano ad avvalersi delle strutture, delle attrezzature, dei veicoli, del personale attualmente messo a disposizione della Comunità Montana dell'Appennino Aleramico Obertengo

ARTICOLO 4. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO.

- 1.** Ogni comune pone in essere le attività sotto indicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio piano di protezione civile:
- a) aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
 - b) aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;
 - c) aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
 - d) verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
 - e) mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
 - f) aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

ARTICOLO 5. MISURE DI ARMONIZZAZIONE

- 1.** Nell'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza e semplificazione, la presente convenzione rispetta il principio dell'autonomia normativa e finanziaria dei Comuni.

2. Fermo quanto previsto dal **comma 1 del presente articolo**, i Comuni si impegnano a predisporre univoci criteri concernenti la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, sui quali improntare atti normativi, di organizzazione, carte dei servizi, disciplinari e in genere le disposizioni inerenti la gestione ai fini di conseguire l'uniformità dei processi e degli standard, finalizzata alla parità di trattamento dei soggetti.
3. Il Regolamento interno del Comitato Comunale di protezione civile è approvato sulla base di testo uniforme da parte di tutti i Comuni.

ARTICOLO 6. CONSULTAZIONE

1. La programmazione strategica, l'elaborazione dei progetti delle attività, il coordinamento ed il controllo dell'attuazione, nonché la proposta di regolazione dei rapporti finanziari nell'osservanza della presente convenzione, è demandata alla Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci è così disciplinata:
 - a) è convocata a semplice richiesta da parte di ciascun Comune ai fini della consultazione in merito a problematiche inerenti la presente convenzione, nonché per le decisioni inerenti il contenuto del **comma 1 del presente articolo**;
 - b) le riunioni si tengono, di norma, entro dieci giorni dalla richiesta presso il Comune capo convenzione;
 - c) in caso di mancata decisione in sede di Conferenza le decisioni inerenti il contenuto del **comma 1 del presente articolo** sono assunte dal Sindaco del Comune capo convenzione;
 - d) alle riunioni i Sindaci potranno farsi sostituire dai propri sostituti legali, ovvero da loro delegati con atto formale;
 - e) le riunioni sono presiedute dal Sindaco del Comune capo convenzione, ovvero da suo delegato;
 - f) per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i Comuni;
 - g) le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ma, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente;
 - h) partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, il segretario comunale del Comune capo convenzione;
 - i) delle riunioni può essere redatto apposito verbale, da redigersi da parte del soggetto indicato alla **lettera h)** del presente comma, o da suo sostituto delegato con atto formale;
 - j) alle riunioni può essere richiesta la partecipazione di personale dei Comuni e di soggetti esterni esperti nelle materie trattate, con funzioni consultive, nonché di altri componenti degli organi politici dei Comuni, con funzioni referenti.

ARTICOLO 7. DURATA.

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, decorrenti dal _____.
2. E fatta salva la facoltà di rinnovo, da deliberarsi dai singoli Comuni, antecedentemente alla scadenza.
3. Fermo quanto previsto al **comma 2 del presente articolo**, il Comune che, alla scadenza, non intenda procedere al rinnovo della convenzione, dovrà darne preavviso entro mesi tre dalla scadenza al capo convenzione, con modalità idonea ad attestare la data di pervenimento (notifica, oppure telefax, oppure raccomandata con avviso di ricevimento).

ARTICOLO 8. NORME DI ESECUZIONE.

1. Nella gestione dei rapporti reciproci i Comuni si impegnano all'adozione di appositi protocolli ai fini di rendere efficace ed efficiente la comunicazione fra i medesimi, operando, in ogni caso, in ossequio al principio della leale collaborazione fra enti ed al principio della buona fede contrattuale.
2. Ogni modifica o integrazione della presente convenzione, fatta salva la correzione di eventuali errori materiali, che si renda necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata dagli organi deliberativi di tutti i Comuni che, a quella data, risultino già convenzionati.

3. Per contro, le disposizioni per l'attuazione e l'interpretazione sono demandate all'autonomia delle parti stipulanti.

ARTICOLO 9. COMPETENZA TERRITORIALE.

1. L'ambito territoriale del servizio oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni stipulanti.
2. Il personale dei Comuni, eventualmente messo a disposizione per le attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione, è pertanto autorizzato ad operare sull'intero territorio dei Comuni stipulanti, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente atto.

ARTICOLO 10. OBIETTIVI GESTIONALI E VERIFICA

1. Le attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa di settore, ispirarsi, ove l'economicità e l'efficienza lo consentano, alle eventuali buone pratiche disciplinanti il settore.
2. I Comuni si impegnano a verificare annualmente il livello e la qualità dell'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA ECONOMICA.

1. Le risorse per il finanziamento delle attività rientranti nel servizio oggetto della presente convenzione, sono direttamente conferite dai Comuni, al netto di eventuali finanziamenti ottenuti per singoli progetti dai singoli Comuni.
2. Eventuali finanziamenti per la forma associativa o per iniziative cumulative sono assegnati al Comune capo convenzione.
3. Le spese del personale assegnato dal Comune di appartenenza ai Comuni utilizzatori sono monetizzate e rimborsate dai Comuni utilizzatori avendo, quali voci, il trattamento economico fondamentale, il lavoro straordinario, l'eventuale salario accessorio connesso alla gestione associata, gli oneri riflessi in capo al datore di lavoro, l'assicurazione, al contrario le spese di trasferta restando a carico di tutti i Comuni ai sensi dell'**articolo 3 comma 8 lettera d)**, e quantificate annualmente dalla conferenza dei sindaci di cui all'**articolo 6**.
4. A parziale deroga di quanto al **comma 3 del presente articolo** si stabilisce, in via convenzionale, che in relazione la prestazione di servizio eseguita da personale del Comune capo convenzione, comporta la corresponsione, da parte dei comuni convenzionati utilizzatori, al Comune capo convenzione medesimo, dell'importo risultante dagli emolumenti retributivi del personale, comprensivo degli oneri contributivi ed accessori, maggiorato di una percentuale nella misura del 5% dell'importo stesso, a compensazione forfetaria dei costi di gestione amministrativa e di formazione, relativi a detto personale.
5. L'importo e il riparto fra i Comuni della risorsa di cui al **comma 2** e delle spese di cui ai **commi 3 e 4 del presente articolo** è proposto dalla Conferenza dei Sindaci, annualmente, in via preventiva, entro il mese di febbraio, e, in sede consuntiva, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, salve le variazioni che eventualmente si rendano necessarie nel corso dell'esercizio.
6. La Conferenza dei Sindaci, nella determinazione annuale di cui al **comma 5 del presente articolo**, si impegna ad adottare criteri di parità di trattamento e di ragionevolezza.
7. Il riparto della risorsa e della spesa in ragione di anno è effettuato dal Comune capo convenzione entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo.
8. Eventuali conguagli saranno operati in sede di riparto della spesa annuale.
9. Il riparto si intende accettato dai Comuni ove, nel termine di giorni quindici dalla ricezione del riparto medesimo, non siano formulate eccezioni.
10. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, i Comuni convenzionati trasmettono al Comune capo convenzione apposita documentazione comprovante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui al presente articolo.

11. In caso di ritardo superiore a giorni sessanta nei versamenti dovuti dai Comuni ai sensi del presente articolo, è stabilita la facoltà, in capo al Comune creditore, di procedere all'applicazione degli interessi di mora, determinati sul tasso legale a quel momento vigente, e/o al recupero coattivo delle somme.
12. Ove, ai fini del calcolo del riparto di spesa sia necessario ricorrere al parametro della Popolazione residente, la popolazione residente è calcolata sulla base di quella risultante alla fine del penultimo anno precedente l'esercizio finanziario considerato.

ARTICOLO 12. RECESSO E RISOLUZIONE.

1. Antecedentemente al termine di scadenza, come stabilita dall'**articolo 7**, ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con volontà manifestata attraverso atto deliberativo.
2. Nel caso di utilizzo della facoltà di cui al **comma 1 del presente articolo**, Il Comune recedente deve dare comunicazione agli altri Comuni dell'adozione dell'atto deliberativo entro il 30 giugno, e, in tale caso, il recesso sarà efficace a fare data dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il recesso di un Comune non potrà arrecare nocimento ai restanti Comuni, e, pertanto, nel caso di spese anticipate a valenza pluriennale, il Comune recedente continuerà a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.
4. In caso di recesso ciascun Comune potrà operare osservazioni, esclusivamente inerenti i rapporti finanziari in essere, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni sessanta dalla comunicazione di cui al **comma 2 del presente articolo**.
5. Nel caso di presentazione di osservazioni di cui al **comma 4 del presente articolo**, nei successivi sessanta giorni i Comuni possono addivenire ad accordo bonario, da sottoscrivere dai legali rappresentanti, e, con la sottoscrizione dell'accordo bonario, cessa la materia del contendere.
6. La convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi:
 - a) per intervenuto accordo, formalizzato con atto deliberativo, da parte di tutti i Comuni;
 - b) nel caso di trasformazione o estinzione di taluno dei Comuni;
 - c) nel caso di costituzione, da parte di taluno dei Comuni, tra loro o con altri, di una Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 267/2000, che comporti anche la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.
7. Nei casi di risoluzione di cui al **comma 6 del presente articolo** la cessazione delle obbligazioni dalla convenzione derivanti potrà avvenire soltanto previo comune accordo fra tutti i Comuni.

ARTICOLO 13. ADESIONE DI ALTRI COMUNI.

1. Durante la vigenza della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla gestione del servizio in forma associata previa apposita richiesta al Comune capo convenzione.
2. L'adesione è formalizzata con l'approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio Comunale del Comune richiedente, previo assenso espresso dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti .
3. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

ARTICOLO 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle eventuali controversie che potrebbero sorgere in ordine alla presente Convenzione, i Comuni stabiliscono di escludere la competenza arbitrale, dando atto che è competente l'Autorità Giurisdizionale.

ARTICOLO 15. SPESE DI CONVENZIONE.

1. Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione (*con particolare riferimento alle spese di bollo esente*) saranno ripartite in parte uguale tra i Comuni con l'eccezione della spesa inerente la registrazione, dovuta in caso d'uso, che sarà a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 16. NORMA DI RINVIO.

- 1.** Le deliberazioni in premessa indicate costituiscono provvedimenti fondanti del presente atto
- 2.** Per quanto non disposto dal presente atto troverà applicazione la normativa generale in materia e della normativa eventualmente sopravveniente.
- 3.** Per quanto applicabile e non espressamente, nella presente sede, derogato, si richiama altresì la disciplina del codice civile relativa al contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **01/02/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **16/02/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **01/02/2013**.

IL MESSO COMUNALE

(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo Rapetti)